



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22
DEL 23 FEBBRAIO 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Felice Blando e Giovanni Bertuglia, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del rappresentante A.I.A. AB Pietro Consagra, nella riunione del giorno 23 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 105/A

A.S.D. ADRANO CALCIO (CT) Avverso applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica - Campionato Promozione Girone "C" Gara Atletico Pedara/Adrano Calcio del 06/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Adrano Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in via preliminare: a) l'inammissibilità del reclamo proposto in primo grado avendo la consorella violato il dettato dell'art. 46 1° comma 3 cpv del C.G.S. per non avere inviato ad essa appellante i motivi del reclamo, poiché la busta inviata conteneva solo un foglio bianco; b) che il reclamo, in ogni caso, doveva essere dichiarato inammissibile perché nullo, non avendo lo stesso i requisiti previsti dagli artt. 163 e 414 c.p.c., risolvendosi solo in una mera lettera indirizzata al Presidente del Comitato Regionale.

Nel merito la reclamante sostiene che l'episodio che ha determinato il ricovero del calciatore dell'Atletico Pedara sig. Maccarrone per le lesioni subite a seguito del lancio di pietre da parte di sostenitori riferibili ad essa reclamante, non ha comunque determinato alla detta Società avversaria alcuna alterazione del potenziale atletico, trattandosi di un calciatore di riserva, per cui non vi sarebbe la certezza che lo stesso sarebbe stato poi

utilizzato.

Infine la reclamante sostiene che il Giudice Territoriale non poteva assumere la decisione di gravare ulteriormente la ricorrente con un punto di penalizzazione, atteso che già essa società era stata sanzionata con l'ammenda di € 500,00 giusta deliberazione pubblicata su altro C.U.

Nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., fanno piena prova non solo in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare ma anche in ordine al comportamento dei sostenitori, rileva che al 25' del 2° tempo sostenitori riconducibili all'Adrano Calcio hanno effettuato un lancio di oggetti contundenti quale pezzi di cemento e bottigliette, alcuni dei quali hanno colpito alla testa il calciatore n. 15 dell'Atletico Pedara sig. Giorgio Maccarrone che in quel momento stava completando il riscaldamento. Lo stesso, a causa delle lesioni subite, era costretto ad abbandonare il terreno di gioco in ambulanza. Dagli stessi atti risulta, inoltre, che il lancio di oggetti contundenti da parte dei sostenitori dell'Adrano Calcio non si sono limitati al solo episodio che ha visto coinvolto il calciatore dell'Atletico Pedara sopra indicato, ma si sono ripetuti più volte nel corso della gara. Peraltro il ferimento del calciatore dell'Atletico Pedara ha determinato la sospensione della gara per circa cinque minuti.

Lo stesso calciatore, inoltre, dalla documentazione in atti, risulta essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'Az. Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania con la diagnosi di "trauma cranico con ferita cuoio capelluto" e con una conseguenziale prognosi di giorni 10 s.c.

Dette circostanze di fatto, peraltro, non risultano contestate in alcun modo dalla reclamante.

Ciò posto il gravame proposto è palesemente infondato sotto ogni denunciato profilo.

Innanzitutto, sotto il primo profilo, anche ammettendo che la reclamante abbia ricevuto solo una busta con un foglio bianco, va rilevato che è pur vero che la stessa, con nota inviata a mezzo e-mail in data 13/01/2016 al Giudice Sportivo Territoriale, non solo denunciava la suddetta circostanza ma chiedeva anche copia del ricorso per esercitare il proprio diritto di difesa. Copia che gli è stata inviata a mezzo pec il giorno successivo, per cui nessuna lesione al diritto di difesa si è determinata, avendo il Giudice Sportivo Territoriale assunta la propria decisione solo in data 20/01/2016.

Anche il secondo motivo di reclamo è infondato, in quanto la società Atletico Pedara tempestivamente, in data 07/01/2016, inviava preannuncio di reclamo e nei sette giorni successivi alla gara e più precisamente con raccomandata a.r. del 12.01.2016 diretta oltre che al Giudice Sportivo Territoriale ed all'Adrano Calcio anche al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, ne inviava i motivi. Atto questo che per le sue caratteristiche ha senz'altro raggiunto lo scopo prefissato, non prevedendo il Codice di Giustizia Sportiva particolari forme sacramentali. Infatti ai sensi dell'art. 33 comma 5 del C.G.S. i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte.

Peraltro risulta del tutto improprio il richiamo agli artt. 163 e 414 c.p.c. che attengono al contenuto della citazione in giudizio civile ed al ricorso in materia di lavoro, non trovando gli stessi diretta applicazione nel giudizio sportivo, in quanto il richiamo al codice di procedura civile operato dal legislatore sportivo è solo residuale, limitandone l'applicazione a quanto non specificamente regolamentato nel codice di giustizia sportiva federale o del Coni.

Ma pur volendo ragionare *ex adverso*, il contestato atto introduttivo del procedimento contiene gli elementi minimi previsti dalle citate norme, quale l'organo giudicante, la breve

esposizione del fatto la richiesta di applicazione delle sanzioni con il richiamo della relativa normativa e l'individuazione della controparte e ciò senza sottacere che il Giudice Sportivo Territoriale poteva assumere ex officio i relativi provvedimenti.

Nel merito non può non rilevarsi che il potenziale atletico dell'A.S.D. Atletico Pedara è stato certamente alterato, indipendentemente dal fatto del possibile ingresso in campo del calciatore sig. Maccarrone, con la conseguenza che alla fattispecie trova senz'altro applicazione la sanzione prevista dall'art. 17 comma 1 del C.G.S.

E' ulteriormente infondato il rilievo che il Giudice Sportivo Territoriale avesse già sanzionato la reclamante con l'ammenda di € 500,00 in quanto la sanzione inflitta è da riferirsi al solo comportamento violento posto in essere dei sostenitori della reclamante, di cui la stessa ne risponde a titolo oggettivo ai sensi dell'art. 14 C.G.S.

In ogni caso il giudice di prime cure a seguito del preannuncio del reclamo ha correttamente sospeso l'omologazione della gara, e solo a seguito della presentazione del reclamo ha legittimamente assunto la decisione oggi impugnata, che peraltro appare appena adeguata al grave comportamento posto in essere dai sostenitori dell'Adrano Calcio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento 108/A

A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP) appello avverso squalifica fino al 17/06/2016 del calciatore sig. Claudio Lanfranca - Campionato 3° Cat. Gara Real Santa Ninfa/Nubia Libertas del 17/01/2016 - C.U. n. 25 del 21.01.2016 della Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale tempestivo appello l'A.S.D. Santa Ninfa 2014 ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicato chiedendo, in buona sintesi, una rideterminazione della sanzione in termini più equi e proporzionati a quanto effettivamente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione delle gare, rileva che al termine della gara il calciatore sig. Claudio Lanfranca colpiva con una manata alla nuca un calciatore avversario, il quale cadeva a terra accusando forte dolore. Lo stesso calciatore inoltre assumeva anche un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del predetto calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra descritto il gravame può trovare accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi e adeguati a quanto effettivamente posto in essere dal sig. Claudio Lanfranca.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina a tutto il 17/03/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Lanfranca.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 113/A

A.S.D. ARMERINA (EN) appello avverso la sanzione dell'ammenda di € 100,00 - Campionato Giovanissimi Provinciali Gara Valguarnerese/Armerina del 13/01/2016 - C.U. n. 49 del 20.01.2016 della Delegazione Provinciale di Enna.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Armerina ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato chiedendo, in buon sintesi, la revoca

della sanzione dell'ammenda, in quanto il sig. Carlo Romano, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, è regolarmente tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti attraverso il sistema informatico della F.I.G.C., rileva che il sig. Carlo Romano risulta regolarmente tesserato con l'A.S.D. Armerina, con la qualifica di allenatore, sin dal 19.11.2015, ragion per cui il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente revoca della sanzione pecuniaria inflitta.

Gli atti, di contro, devono essere ritrasmessi al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di sua competenza a carico del sig. Carlo Romano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, revoca la sanzione pecuniaria a carico dell'A.S.D. Armerina e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Enna per le consequenziali determinazioni a carico del sig. Carlo Romano.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 114/A

A.S.D. S.C. MALETTO (CT) appello avverso rigetto reclamo assegnazione gara vinta per 0-3 - Campionato 2° Cat. Gir. "G" Gara Libertas Aci Real/S.C. Club Maletto del 06/01/2016 - C.U. n. 217 del 20.01.2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. S. C. Maletto ha impugnato il provvedimento in epigrafe riportato, chiedendo che gli venga assegnata gara vinta per 0 – 3, in ragione del fatto che le variazioni apportate alla sola distinta consegnata all'arbitro non sono opponibili ad essa reclamante, *“non avendo così potuto esercitare il diritto di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico”*; non potendo detta variazione essere considerata un puro errore materiale, così come sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che il calciatore Davide Pricoco classe '97 inizialmente indicato con la maglia n. 3, fin dall'inizio ha preso parte alla gara con la maglia n. 16, mentre il calciatore Vincenzo Donzuso, inizialmente indicato con la maglia n. 7 ha partecipato alla gara con la maglia n. 3, fino alla sua sostituzione con il calciatore n. 14, avvenuta al 30' del 2° tempo.

In ragione di quanto sopra è evidente che la società A.S.D. Libertas Acireale non ha violato la normativa sui calciatori "giovani".

Detto ciò questa Corte non può che ribadire quanto già sostenuto in altre decisioni e cioè che gli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori, così come peraltro sostenuto dalla costante giurisprudenza federale da cui non intende discostarsi (Cfr. C.D.T. Sicilia del 22.10.2013 su C.U. n.138, C.G.F. del 20/06/2008 su C.U. n.228; C.D.T. del 12/10/2011 su C.U. n.28 e C.D.T. Sicilia del 19/02/2009 su C.U. n.246).

Ragion per cui nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 17 comma 4 del C.G.S., così come sostenuto dalla reclamante, in quanto i calciatori su indicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all'arbitro, che li aveva preventivamente identificati. Essi avevano quindi diritto a partecipare alla gara, circostanza questa che fa rientrare la fattispecie, in virtù della su richiamata giurisprudenza, nell'altra ipotesi codicistica di cui all'art. 17 comma 6 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 117/A

A.S.D. GEAR SPORT (EN) avverso inibizione fino al 31.3.16 del dirigente La Morella Davide – gara di campionato Calcio a 5 serie C2 Gir. "B" Futsal Mascalucia/Gear Sport del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 224 del 26.1.16

La A.S.D. Gear Sport ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo l'inibizione inflitta al proprio dirigente Sig. Davide La Morella sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto l'annullamento e in subordine la riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è stato possibile accertare che al termine della contesa, nello spazio antistante gli spogliatoi, il dirigente dell' A.S.D. Gear Sport Sig La Morella cercava in tutti i modi di aggredire alcuni calciatori della società avversaria con calci e pugni, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento di alcuni calciatori della propria Società.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termine più equi, come da dispositivo, la sanzione così come inflitta dal primo Giudice, in quanto il comportamento del dirigente Sig. Davide La Morella per quanto particolarmente aggressivo oltreché ingiurioso e irrispettoso, non è mai sfociato in violenza fisica nei confronti dei calciatori avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina fino al 15.3.16 l'inibizione inflitta al dirigente La Morella Davide.
Senza addebito della tassa reclamo non versata

Procedimento 118/A

A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso squalifica 8 gare calciatore Bondi Giuseppe – gara di campionato 2° Categoria Gir. "B" Cerda Giuseppe Macina/Resuttana San Lorenzo del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 225 del 27.1.16

La A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la squalifica inflitta al proprio calciatore sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto una riduzione.

All'odierna udienza nessuno è comparso nonostante regolare convocazione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 45' del 2° tempo il calciatore n. 11 della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Giuseppe Bondi, veniva espulso per somma di ammonizioni e successivamente, al termine della gara, tentava di aggredire fisicamente l'arbitro. Il pronto intervento del capitano dell'A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Ognibene evitava il peggio, ma non riusciva comunque ad evitare che il sig. Bondi profferisse frasi particolarmente ingiuriose e offensive nei confronti del direttore di gara.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termini più equi, come da dispositivo, la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, in quanto il comportamento del calciatore sig. Giuseppe Bondi, per quanto particolarmente aggressivo oltreché ingiurioso e irrispettoso, non è mai sfociato in violenza fisica nei confronti dell'arbitro

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in sei gare la squalifica inflitta al calciatore sig. Giuseppe Bondi.
Senza addebito della tassa reclamo non versata

Procedimento 122/A

A.S.D. MERIVEN C5 avverso squalifica 5 gare calciatore Accetta Emanuele Salvatore – gara di campionato calcio a 5 serie C2 Gir. “C” Mortellito/Meriven C5 del 30.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 234 del 3.2.16

La A.S.D. Meriven C5 ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la squalifica inflitta al proprio calciatore sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto una riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura del supplemento del rapporto di gara è dato evincersi che alla fine del terzo tempo entravano nel terreno di gioco una decina di sostenitori della Società Meriven C5 che aggredivano i calciatori della Società Mortellito. Mescolato tra questi veniva riconosciuto anche il calciatore n. 11 della società Meriven C5, sig. Emanuele Salvatore Accetta, il quale si scagliava contro i calciatori avversari con violenza e forza. In particolare cercava di colpire il capitano avversario ma non vi riusciva grazie all'intervento del calciatore n. 11 della società Mortellito, Sig. Michele Costantino, che reagiva alla violenza fisica e colpiva con una testata il Sig. Accetta.

Nel frattempo entravano nel terreno di gioco altre decine di sostenitori appartenenti ad entrambe le squadre, che innescavano una violenta rissa con calci, pugni e spintonate che costringeva l'arbitro a raggiungere celermente gli spogliatoi. Solo il successivo intervento della Forza pubblica riportava la calma.

Per quanto sopra la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene la decisione del Giudice Sportivo Territoriale proporzionata rispetto agli accadimenti così come descritti dall'arbitro. Il comportamento del calciatore sig. Emanuele Salvatore Accetta, oltre che particolarmente aggressivo e violento, ha provocato la rissa sopra descritta e pertanto la sanzione inflitta non appare meritevole di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata

Procedimento n.125/A

U.S.D. CITTA' DI ROCCA (ME) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Andrea Caruso, per quattro gare calciatori sig.ri Lombardo Facciale Nunzio e Montagno Bozzone Antonino, squalifica per tre gare calciatore sig. Fazio Antonino - Campionato 2^ Cat. Girone “D” Gara Città di Rocca/Real Merì del 31/01/2016 - C.U. n. 234 del 03/02/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo l'U.S.D. Città di Rocca ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che l'azione posta in essere dai tesserati ha avuto solo uno scopo difensivo rispetto a quanto posto in essere dai calciatori della squadra avversaria e per di più in ossequio ad un dovere giuridico di assistere il direttore di gara che veniva aggredito. Con la conseguenza che le sanzioni così come assunte dal Giudice sportivo Territoriale risultano sproporzionate e meriterebbero una rideterminazione in termini più equi, in rapporto a quanto

effettivamente accaduto.

Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal difensore della reclamante avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 18' del 1° tempo a seguito della segnatura di una rete da parte del Città di Rocca l'arbitro subiva una aggressione da parte di alcuni calciatori della società Real Merì. Una volta sottrattosi all'aggressione, il direttore di gara si portava a centro campo dove intervenivano alcuni calciatori del Città di Rocca a sua protezione, allontanando i calciatori avversari che continuavano a tenere un comportamento aggressivo e minaccioso nei suoi confronti.

A questo punto il direttore di gara notava che in prossimità delle panchine era scoppiata una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società e, per quello che qui interessa, l'arbitro individuava il sig. Caruso Andrea, precedentemente espulso per avere volontariamente colpito al volto, con una gomitata, un calciatore avversario a pallone lontano, il n. 6 sig. Lombardo Facciale Nunzio, che colpiva con calci e pugni calciatori avversari, il n. 8 sig. Montagna Bozzone Antonino, che colpiva con numerosi calci e pugni alcuni calciatori avversari infierendo particolarmente sul n. 10 avversario, il n. 5 sig. Fazio Antonino, che spintonava con forza un calciatore avversario e successivamente lo colpiva con uno schiaffo.

In ragione di quanto sopra il gravame appare infondato, non risultando che le azioni così come descritte dal direttore di gara siano avvenute per difenderlo, ma sono relative ad una rissa avvenuta in altra parte del campo e nata a causa dei reciproci comportamenti scorretti di due calciatori poco prima espulsi. Le sanzioni, così come irrogate dal giudice di prime cure, risultano ampiamente adeguate a quanto commesso da ciascun partecipante alla rissa e non suscettibili di alcuna pur minima riduzione, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in ossequio alla definizione che ne ha dato la giurisprudenza penale, si ha rissa e quindi si risponde del relativo reato, ogni qualvolta più persone si colpiscono vicendevolmente, indipendentemente dalla circostanza che tale azione sia di aggressione o di difesa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 132/A

U.S.D. QUISQUINESE SANTA ROSALIA (AG) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Fabio Giunta, per cinque gare calciatori sigg. Giuseppe Castellano e Vincenzo Madonia, squalifica per quattro gare calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Puleo - Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara Quisquinese Santa Rosalia/Atletico Licata del 31/01/2016 - C.U. n. 32 del 04/02/2016 della Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con tempestivo reclamo l'U.S.D. Quisquinese Santa Rosalia ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che non vi è stata alcuna rissa ma solo un momento di confusione a causa di un diverbio tra un calciatore della Quisquinese ed uno dell'Atletico Licata; con la conseguenza che le sanzioni così come assunte risultano sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi, anche in considerazione della provocazione subita.

Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal rappresentante legale della reclamante avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 36' del 2° tempo un calciatore dell'Atletico Licata colpiva con una violenta gomitata un calciatore avversario, che gli impediva di riprendere il gioco. Da ciò, prosegue l'arbitro, ne scaturiva una rissa che comprendeva quasi tutti i calciatori di entrambe le società e per quello che qui interessa il direttore di gara individuava il n. 5 sig. Giunta Fabio, capitano, che colpiva con un violento pugno e una violentissima pedata un giocatore avversario, il n. 1 sig. Vincenzo Madonia, che colpiva con numerosi schiaffi diversi calciatori avversari, il n. 6 sig. Giuseppe Castellano, che colpiva con ripetuti calci e manate calciatori avversari, il n. 2 sig. Cullaro Marco, che colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario ed il n. 11 sig. Marco Puleo, che colpiva con una manata un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra, non ravvisandosi nella descrizione ufficiale dei fatti alcuna provocazione atta a giustificare lo svolgersi di una rissa, il gravame appare quasi interamente infondato, risultando le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure ampiamente adeguate a quanto commesso da ciascun partecipante alla rissa, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in ossequio alla definizione che ne ha dato la giurisprudenza penale, si ha rissa e quindi si risponde del relativo reato, ogni qualvolta più persone si colpiscono vicendevolmente indipendentemente dalla circostanza che tale azione sia di aggressione o di difesa.

Soltanto in ordine alla quantificazione delle sanzioni, questa Corte ritiene equo e adeguato ai fatti commessi procedere ad una riduzione della sanzione a carico del calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera b).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, confermando il resto dei provvedimenti impugnati.

Per l'effetto, dispone la restituzione della tassa reclamo versata nella misura di € 130,00 con bonifico bancario dell' 11/02/2016.

Procedimento 144/A

U.S.D. POLLINA (PA) Avverso squalifica fino al 29 febbraio 2016 allenatore sig. Salvatore Tumminello, avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Giovanni Di Noto e avverso squalifica per quattro gare al calciatore Fabrizio Di Noto - Campionato 2° Cat. Girone "C" Gara San Fratello/Pollina del 07/02/2016 - C.U. n.244 del 09/02/2016.

Con tempestivo gravame l'U.S.D. Pollina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate chiedendo che le stesse vengano annullate o comunque rideterminate in termini più equi sostenendo, in buona sintesi: per quanto riguarda la sanzione a carico del sig. Salvatore Tumminello, che questi non ha assunto alcun comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro ma semmai si è trattato solo di "una serena discussione a mente fredda"; per ciò che attiene alla sanzione inflitta al sig. Giovanni Di Noto, fa rilevare che questi è stato allontanato dalla panchina in seguito ad una "normale" contestazione ad un provvedimento dell'arbitro limitandosi, inoltre a chiedere al termine della gara il nome e cognome dell'arbitro; per ciò che attiene, infine, alla squalifica del calciatore sig. Fabrizio Di Noto, fa rilevare che questi non ha mai insultato il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il capo di gravame relativo alla squalifica a carico dell'allenatore sig. Salvatore Tumminello è inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S., trattandosi di provvedimento di squalifica inferiore ad un mese.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che alla fine del 1° tempo è stato allontanato il sig. Giovanni Di Noto per proteste avverso all'operato del direttore di gara e per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti di un avversario. Al termine della gara il sig. Giovanni Di Noto si avvicinava ancora una volta al direttore di gara ed assumeva un comportamento offensivo nei suoi confronti.

Infine al 30' del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Fabrizio Di Noto, perché assumeva un comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del direttore di gara, comportamento che reiterava anche al termine della gara.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento sia per ciò che riguarda la sanzione a carico del dirigente sig. Giovanni Di Noto sia per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Di Noto Fabrizio che devono essere rideterminate in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Fabrizio Di Noto e fino al 15/03/2016 l'inibizione a carico del dirigente sig. Di Noto Giovanni, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/02/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**